

STATUTO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA PIAZZA DELLA
LIBERTA' 3

Numero REA: BA - 404404



Codice fiscale: 05167580728

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA



Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2002 - Statuto completo	2
--	---


	N. 8699 di Repertorio N. 3843 di Raccolta	
	Allegato "A"	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO	
	ARTICOLO 1	
	Promossa dal Comune di Andria è costituita la Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione sociale "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L."	
	ARTICOLO 2	
	La società ha durata sino al 31/12/2020, salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea Straordinaria, ed ha sede a Piazza Della Libertà n.3 - località Montegrosso - frazione di Andria.	
	Con delibera di Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attuazione degli scopi statutari, potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, fuori dalla sede sociale, in qualsiasi località del territorio nazionale ed estero, uffici periferici e filiali, purchè non consistenti in sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3	
	La Società si propone di promuovere lo Sviluppo Locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue Aree Rurali, favorendone le dinamiche della crescita socio-economica in condizioni di equilibrio sociale e salvaguardia ambientale,	





	comunitarie delle procedure e degli impianti produttivi, pro-	
	muovano la commercializzazione dei prodotti in ambito europeo	
	ed extraeuropeo, favoriscano le sinergie tra i produttori	
	sotto il profilo tecnico-produttivo e commerciale.	
	5) Promuovere ed erogare servizi di informazione ed assisten-	
	za sui sistemi di produzione e trasformazione dei prodotti	
	biologici, anche tramite la attivazione di progetti-pilota ed	
	aziende speciali, nonché tramite la diffusione delle procedu-	
	re per la certificazione delle produzioni biologicamente con-	
	trollate.	
	6) Promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle condizio-	
	ni di vita delle aree rurali, delle popolazioni e comunità in	
	esse insediate, anche attraverso azioni di contenimento e	
	prevenzione dei fenomeni di disagio sociale, di esodo rurale	
	e di criminalità economica tramite la valorizzazione delle	
	culture e delle tradizioni locali, dei beni culturali e della	
	cultura produttiva, la promozione di attività ecocompatibili,	
	il sostegno alle aziende nei programmi di investimento fina-	
	lizzati alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di	
	criminalità economica quali l'abigeato.	
	7) Sostenere e promuovere la cultura di impresa tra le giova-	
	ni generazioni onde favorire fenomeni diffusi di autoimpre-	
	ditorialità, intesa anche nel senso della promozione di nuove	
	professionalità indispensabili ai processi di Sviluppo Loca-	
	le, tramite la attivazione di progetti e sportelli informati-	

	<p>sagre.</p>	
	<p>11) Prestare assistenza e consulenza tecnica e promuovere il coordinamento di programmi, progetti ed interventi comunque connessi con le finalità e le attività precedentemente indicate.</p>	
	<p>Al fine di consentire le attività elencate, finalizzate al conseguimento dei fini sociali, la società disciplina e coordina la assunzione degli incarichi, la prestazione di attività, la individuazione dei soggetti cui assegnare fondi e risorse comunque intese, anche a beneficiari terzi, promuovendo</p>	
	<p>la integrazione delle conoscenze ed esperienze, anche con la promozione di altre società, onde consentire la più piena realizzazione dell'oggetto sociale.</p>	
	<p>Per il conseguimento del proprio oggetto, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile ed opportuna.</p>	
	<p>La società può compiere tutti gli atti strumentali dell'attuazione dell'oggetto sociale, non potendo essa svolgere quelle attività che le leggi 197/91 e 385/93 nonché il D.L.vo 23 luglio 1996 n.415, riservano unicamente alle società che dispongono dei requisiti da esse previste, e così tra l'altro:</p>	
	<p>- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti immobiliari;</p>	

	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti	
	di Credito, Banche, Società e privati concedendo le opportune	
	garanzie reali e personali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di	
	terzi;	
	- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	Il capitale sociale è determinato in E.51.644,00 (cinquantu-	
	nomilaseicentoquarantaquattro virgola zero zero) e diviso in	
	quote, ai sensi dell'art.2474 del C.C. di E.258,22 (duecento-	
	cinquantotto virgola ventidue).	
	ARTICOLO 5	
	La comproprietà delle quote è regolata dalla legge. Le quote	
	sono trasferibili, salvo il diritto di prelazione degli altri	
	soci, a parità di condizioni. Il socio che intende cedere in	
	tutto o in parte le proprie quote dovrà darne preventiva co-	
	municazione ai soci mediante lettera raccomandata contenente	
	l'indicazione del prezzo e delle modalità di cessione e del	
	nominativo dell'eventuale acquirente agli altri soci, i quali	
	potranno esercitare il diritto di prelazione entro il termine	
	di trenta giorni dalla data del timbro postale della lettera	
	raccomandata. Decorso tale termine senza che i soci abbiano	
	esercitato il diritto di prelazione loro spettante, il socio	

	sarà completamente libero di cedere le proprie quote a terzi.	
	I terzi cessionari dovranno altresì possedere caratteristiche	
	e requisiti idonei al conseguimento dell'oggetto sociale la	
	cui verifica è demandata, nelle forme e nelle modalità, al	
	consiglio di Amministrazione. IL diritto di prelazione non	
	sussiste quando il trasferimento delle quote venga effettuato	
	a favore del coniuge o dei figli del cedente.	
	Nel caso di prelazione esercitata da alcuni soci, la riparti-	
	zione delle quote del cedente avverrà in proporzione alle	
	quote da ognuno possedute.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o i legatari della di lui quota sociale. Essi, entro un	
	anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro	
	che li rappresenterà di fronte alla società.	
		
	TITOLO III	
	ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 6	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universali-	
	tà dei soci e le sue deliberazioni vincolano i soci ancorchè	
	non intervenuti o dissenzienti.	
	ARTICOLO 7	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in	
	Italia e negli altri paesi della Unione Europea e comunque	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata spedita a domicilio	

	dei soci come risultante dal libro-soci, almeno dieci giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono	
	essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare. Nella stessa lettera sa-	
	ranno indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea di	
	seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. Sono	
	tuttavia valide le assemblee o le determinazioni da essa as-	
	sunte, anche se non convocate nei termini e con le modalità	
	indicate, qualora sia presente o rappresentato l'intero capi-	
	tale sociale, l'organo amministrativo ed il collegio sindaca-	
	le esistente.	
	ARTICOLO 8	
	Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino	
	regolarmente iscritti nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto per ogni quota sociale	
	posseduta di capitale posseduto e può farsi rappresentare,	
	per delega scritta, da altra persona, anche se non socio,	
	purchè non amministratore, sindaco o dipendente della socie-	
	tà. Ciascun partecipante non può rappresentare più di tre so-	
	ci. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire	
	all'assemblea. all'assemblea.	
	ARTICOLO 9	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'Amministratore Unico o da persone dagli	
	stessi designate e, in difetto, elette dall'assemblea.	

	ARTICOLO 10	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata, ai sensi dell'art.2364 del C.C., almeno una volta l'anno entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ove particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.	
	L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.	
	TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 11	
	La società è amministrata, su delibera dell'assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri o da un Amministratore Unico.	
	I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	ARTICOLO 12	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento	

	dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge, in modo	
	tassativo, riserva all'assemblea.	
	L'organo amministrativo, quindi, tra le altre, ha facoltà di	
	acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, consenti-	
	re iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie, ri-	
	nunciare ad ipoteche anche legali, transigere e compromettere	
	in arbitri anche amichevoli compositori, assumere participa-	
	zioni ed interessenze e compiere qualsiasi operazione presso	
	il debito pubblico, banche ed istituti di credito, Cassa Depo-	
	siti e Prestiti ed ogni altro ufficio pubblico o privato, per	
	effetto dell'art.3) del presente statuto.	
	L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare diretto-	
	ri, nonchè procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti e procuratori speciali, determinando le facoltà ad essi	
	conferite.	
	ARTICOLO 13	
	La firma e la rappresentanza legale della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di	
	promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrare per	
	ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revoca-	
	zione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procura-	
	tori alle liti.	
	L'Assemblea delibera in che misura e se conferire all'Ammini-	
	stratore UNICO o ai componenti del Consiglio di Amministra-	

	zione il rimborso delle spese sostenute in ragione del pro-	
	prio ufficio nonchè eventuali compensi in natura fissa o va-	
	riabile.	
	ARTICOLO 14	
	Quando la società sia amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, questo:	
	a) se non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il Presi-	
	dente;	
	b) ai sensi dell'art.2381 C.C., può delegare ad uno o più dei	
	propri componenti ed in questo caso anche disgiuntamente,	
	tutti o parte dei propri poteri, salvo le limitazioni di cui	
	allo stesso art.23812C.C..	
	ARTICOLO 15	
	Il Consiglio di Amministrazione si radunerà tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta domanda dalla maggioranza dei consiglieri o da alcuno de-	
	gli Amministratori delegati.	
	Il Consiglio è presieduto dal presidente o in caso di sua as-	
	senza o impedimento da un altro membro designato dal Consi-	
	glio stesso.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono aver luo-	
	go nella sede sociale od altrove in Italia e negli altri pae-	
	si della Unione Europea; a seguito di convocazione mediante	
	avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci ef-	
	fettivi, qualora sia stato nominato il collegio sindacale,	

mediante lettera raccomandata almeno sei giorni prima il giorno dell'adunanza salvo i casi di urgenza nei quali è ammessa la convocazione anche telegrafica.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente validamente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza degli amministratori. In caso di parità prevarrà la determinazione con la quale avrà votato il Presidente.


Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere scritte in apposito libro e i relativi verbali devono risultare firmati dai rispettivi presidenti o da un altro degli amministratori intervenuti e dal segretario.

ARTICOLO 16

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri della società. I soci che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno diritto di fare eseguire a loro esclusive spese, la revisione della gestione.

ARTICOLO 17

Il Collegio Sindacale è nominato quando l'ammontare del capitale sociale ha raggiunto il limite per cui è obbligatorio per legge ed è composto di tre membri effettivi e due sup-

	<p>plenti eletti dall'Assemblea, che designa, tra gli effettivi</p>	
	<p>il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi sociali,</p>	
	<p>sono rieleggibili e decadono dalla carica - senza obbligo di</p>	
	<p>dimissioni - quando l'organo collegiale non sia più esistente</p>	
	<p>in relazione alle variazioni del capitale sociale. I loro e-</p>	
	<p>molumenti sono stabiliti dall'Assemblea dei soci spettando</p>	
	<p>loro il rimborso ulteriore delle spese sostenute in ragione</p>	
	<p>dell'ufficio.</p>	
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p>	
	<p style="text-align: center;">COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO</p>	
	<p>L'assemblea può nominare un Comitato Tecnico Scientifico com-</p>	
	<p>posto da un massimo di cinque membri esperti in di chiara fa-</p>	
	<p>ma nelle materie dello Sviluppo Locale e delle aree rurali in</p>	
	<p>particolare.</p>	
	<p>Il Comitato elegge al suo interno il Coordinatore, il Diret-</p>	
	<p>tore, se nominato, può essere chiamato a partecipare ai lavo-</p>	
	<p>ri del Comitato. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in ca-</p>	
	<p>rica tre anni ed ha compiti consultivi dell'Organo Ammini-</p>	
	<p>strativo, fornendo indicazioni sui programmi di attività del-</p>	
	<p>la società e formulando proposte:</p>	
	<p>Il Comitato Tecnico Scientifico:</p>	
	<p>a) esamina le linee programmatiche della società;</p>	
	<p>b) fornisce pareri sui problemi tecnico scientifici alla As-</p>	
	<p>semblea ed all'Organo Amministrativo;</p>	
	<p>c) esprime pareri sulle proposte di intervento presentate al-</p>	

	la società da terzi, siano esse imprese, enti pubblici o pri-	
	vati e associazioni;	
	d) esprime pareri circa le offerte di servizi tecnico-scien-	
	tifici presentate alla società dai terzi.	
	Il Comitato Tecnico-Scientifico, previa convocazione a cura	
	del suo Coordinatore, si riunisce almeno ogni trimestre.	
	Per la validità della seduta occorre la presenza della metà	
	più uno dei componenti il Comitato. Per la validità delle de-	
	liberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordina-	
	tore.	
	Ai componenti del Comitato spetta, a carico della società, il	
	rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed	
	un gettone di presenza fissato dall'Organo Amministrativo.	
	ARTICOLO 19	
	CONSULTA PER LO SVILUPPO LOCALE	
	L'Organo Amministrativo può istituire la Consulta dello Svi-	
	luppo Locale.	
	La Consulta è costituita da tutti i terzi, singoli operatori,	
	società, imprese e loro consorzi, enti pubblici e privati,	
	associazioni che abbiano beneficiato delle attività della so-	
	cietà concorso al conseguimento degli scopi sociali e che de-	
	signano un proprio rappresentante nella Consulta.	
	La Consulta opera quale Forum permanente per lo Sviluppo Lo-	
	cale del territorio di Andria e si riunisce almeno una volta	

	all'anno su convocazione del presidente del suo Comitato ese-	
	cutivo per esaminare e dibattere i resoconti e i programmi	
	della società e le politiche in favore dello sviluppo locale	
	promuovibile.	
	La Consulta promuove altresì programmi di comunicazione alle	
	popolazioni ed ai soggetti interessati alle problematiche	
	dello sviluppo locale, nonché convegni, seminari e pubblica-	
	zioni monografiche.	
	Per le spese di funzionamento della Consulta può essere isti-	
	tuito un fondo speciale nel bilancio della società.	
	La Consulta nomina al suo interno un Comitato Esecutivo, con	
	compiti di coordinamento, composto da un numero di membri	
	stabilito dalla Consulta stessa e ne elegge il Presidente.	
	L'Organo Amministrativo della società ed il suo Comitato Tec-	
	nico Scientifico, ove designato, nominano almeno un componen-	
	te del Comitato Esecutivo.	
	TITOLO V	
	BILANCIO ED UTILI - SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 20	
	Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio sociale con il conto	
	profitti e perdite a norma di legge.	
	ARTICOLO 21	
	Gli utili netti, posta una somma non inferiore al cinque per	

	cento destinata a riserva legale, vengono attribuiti al capi-	
	tale, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali preleva-	
	menti per riserve straordinarie e per altre destinazioni, ov-	
	vero disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi	
	esercizi.	
	ARTICOLO 22	
	Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa o i-	
	stituito designato dall'organo amministrativo ed entro il	
	termine fissato a norma di legge.	
	ARTICOLO 23	
	Ai soci è consentito effettuare finanziamenti a favore della	
	società secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'orga-	
	no amministrativo, conformemente alle disposizioni di legge	
	in materia.	
	ARTICOLO 24	
	Addivenendosi allo scioglimento della società in qualsiasi	
	tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea stabilirà le modali-	
	tà della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori deter-	
	minandone i poteri.	
	ARTICOLO 25	
	Tutte le controversie fra i soci e l'organo amministrativo,	
	fra gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del	
	presente statuto, ad eccezione di quelle che la legge riserva	
	alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, sono de-	
	volute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre	

arbitri nominati uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Trani. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze dovute agli arbitri.

F.to: GIOVANNI SANTOVITO;

PAOLO PORZIOTTA Notaio - segue sigillo -


Copia in conformità dell'originale scritto in ... *DVS* ...

fogli, muniti tutti da *è* sottoscritte firme, ed Allegat *0* ...
che si rilascia da me, Dott. Paolo Porziotta, Notaio

in **CANOSA DI PUGLIA** *REGISTRAZIONE IMPRESA*

Consta di *VENNICINQUE* pagine.

CANOSA DI PUGLIA 12 LUG. 2002



[Handwritten signature]
[Circular notary seal]